



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 9 – Settembre 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea	2
Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza del 7 settembre 2022, causa C-624/20, <i>E.K. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, causa C-159/21, <i>G.M. c. Országos Idegenrendezési Főigazgatóság e a</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, cause riunite C-245/21 e C-248/21, <i>Bundesrepublik Deutschland c. M.A., P.B., L.E.</i>	3
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15 febbraio 2022, <i>O.M. e D.S. c. Ucraina</i> , ric. n. 18603/12..	4
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 27 settembre 2022, <i>Otite c. Regno Unito</i> , ric. n. 18339/19....	5
Giurisprudenza nazionale	6
Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza del 5 settembre 2022, n. 26149.....	6

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza del 7 settembre 2022, causa C-624/20, E.K. c. *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Articolo 3, paragrafo 2, lettera e) – Status dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – Articolo 20 TFUE – Soggiorno per motivi di carattere temporaneo

Fatto: Nel 2013, E. K., cittadina ghanese, otteneva un permesso di soggiorno nel territorio dei Paesi Bassi in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione (articolo 20 TFUE), a motivo dell'esistenza di una relazione di dipendenza tra lei e il figlio, cittadino olandese. Nel 2019, E.K. richiedeva un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della Direttiva 2003/109/CE, ma le autorità olandesi respingevano la domanda con la motivazione che, in base all'articolo 20 TFUE, il diritto di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione è di natura temporanea ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione della Direttiva "lungosoggiornanti". E. K. proponeva ricorso contro il rigetto della sua domanda dinanzi al giudice del rinvio, il quale interpellava la Corte di giustizia circa l'ambito di applicazione della Direttiva in relazione al riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo al familiare di un cittadino dell'Unione.

Esito/punto di diritto: La Corte, pronunciandosi in formazione di Grande Sezione, dichiara che il soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione non è escluso dall'ambito di applicazione della Direttiva 2003/109/CE. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di detta Direttiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di soggiorno «unicamente per motivi di carattere temporaneo», ivi menzionata, non comprende il soggiorno del cittadino di un Paese terzo effettuato ai sensi dell'articolo 20 TFUE nel territorio dello Stato membro di cui il cittadino interessato dell'Unione possiede la cittadinanza. La Corte chiarisce che vengono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva 2003/109/CE i cittadini di Paesi terzi che soggiornano unicamente per motivi di carattere temporaneo – ad esempio in qualità di persone «alla pari», lavoratori stagionali o lavoratori distaccati, oppure nei casi in cui il loro permesso di soggiorno sia stato formalmente limitato –, proprio perché il loro soggiorno ha la caratteristica oggettiva di essere rigorosamente limitato nel tempo e destinato ad avere breve durata. Al contrario, il diritto di soggiorno del cittadino di un Paese terzo, in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione, è giustificato sulla base del fatto che un siffatto soggiorno è necessario affinché tale cittadino dell'Unione possa godere, in maniera effettiva, del contenuto essenziale dei diritti conferiti da tale *status* fintantoché perdura la relazione di dipendenza con detto cittadino di Paese terzo. In linea di principio, una siffatta relazione di dipendenza non è destinata ad essere di breve durata, ma può estendersi per un periodo considerevole. Inoltre, considerando che al cittadino di un Paese terzo titolare di un simile diritto di soggiorno deve essere rilasciato un permesso di lavoro, affinché possa far fronte alle esigenze del figlio, cittadino dell'Unione, per evitare di privare quest'ultimo del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi a tale *status*, lo svolgimento di un'attività lavorativa nel territorio dello Stato membro interessato per un periodo prolungato consolida ulteriormente il radicamento di tale cittadino di Paese terzo. Al fine di acquisire lo *status* di soggiornante di lungo periodo, quest'ultimo dovrà, in ogni caso, comprovare di disporre di risorse stabili e regolari sufficienti al sostentamento suo e dei familiari a carico, nonché di un'assicurazione di malattia, che consentano di non gravare sul sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.

[Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, causa C-159/21, G.M. c. *Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság e a.*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Revoca dello *status* di rifugiato o dello *status* conferito dalla protezione sussidiaria – Compromissione della sicurezza nazionale – Presa di posizione di un'autorità specializzata – Accesso al fascicolo

Fatto: GM otteneva il riconoscimento dello *status* di rifugiato in Ungheria nel 2012. Tuttavia, con una decisione adottata nel 2019, la Direzione generale nazionale della polizia degli stranieri ungherese gli revocava tale *status* e rifiutava di concedergli la protezione sussidiaria – pur applicando nei suoi confronti il principio del non respingimento. La decisione veniva assunta in forza di un parere non motivato emesso da due organi specializzati ungheresi (l'Ufficio per la tutela della Costituzione e l'Ufficio centrale di prevenzione del terrorismo), nel quale si concludeva che il soggiorno di GM comprometteva la sicurezza nazionale. GM impugnava tale decisione innanzi al giudice del rinvio, il quale, rivolgendosi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia, si interrogava: *a*) sulla compatibilità della normativa ungherese che limita l'accesso delle persone interessate (o del loro rappresentante) alle informazioni riservate alla base delle decisioni di revoca o diniego della protezione internazionale con l'articolo 23 della Direttiva 2013/32, che disciplina la portata dell'assistenza giuridica e della rappresentanza riconosciuta al richiedente protezione internazionale; *b*) in merito alla conformità al diritto dell'Unione della norma ungherese che fonda su un parere non motivato degli organi specializzati sopra citati la decisione di revoca o diniego, senza che l'amministrazione competente possa discostarsene nell'applicazione della clausola di esclusione della protezione per motivi di sicurezza nazionale.

Esito/punto di diritto: Sulla prima questione, la Corte di giustizia ravvisa un'incompatibilità della normativa ungherese con l'art. 23 della Direttiva 2013/32, letto alla luce del principio generale relativo al diritto ad una buona amministrazione e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Tale normativa prevede che, qualora il rigetto di una domanda di protezione internazionale o la revoca di tale protezione siano fondati su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro, la persona interessata o il suo consulente possano accedere a tali informazioni soltanto *a posteriori*, previa autorizzazione e senza neppure essere informati delle ragioni su cui sono fondate le decisioni che li riguardano, con il divieto di utilizzare tali medesime informazioni ai fini di un eventuale successivo procedimento amministrativo o giurisdizionale. La Corte ricorda che, in conformità alla Direttiva 2013/32, qualora gli Stati membri limitino l'accesso a informazioni o fonti la cui divulgazione comprometterebbe, segnatamente, la sicurezza nazionale o la sicurezza delle fonti, essi devono non soltanto consentire l'accesso a tali informazioni o fonti ai giudici competenti a pronunciarsi sulla legittimità della decisione relativa alla protezione internazionale, ma anche istituire, nel loro ordinamento nazionale, procedure che garantiscano che i diritti della difesa della persona interessata vengano rispettati (in virtù del principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri). Tuttavia, i diritti della difesa non costituiscono prerogative assolute e il diritto di accesso al fascicolo, che ne rappresenta il corollario, può essere limitato sulla base di una ponderazione tra il diritto alla buona amministrazione e a un ricorso effettivo, da un lato, e gli interessi invocati per giustificare la mancata divulgazione, dall'altro. Peraltro, il rispetto dei diritti della difesa non può ritenersi garantito dalla mera facoltà riconosciuta al giudice competente di accedere al fascicolo, dovendosi in ogni caso assicurare l'accesso alle informazioni ivi contenute da parte dell'interessato o del suo consulente. Quanto alla seconda questione, la Corte ritiene che le Direttive 2013/32 e 2011/95 ostino ad una normativa nazionale in forza della quale l'autorità responsabile dell'esame delle domande di protezione internazionale sia sistematicamente tenuta ad escludere il riconoscimento della protezione sussidiaria o a revocare la protezione precedentemente concessa ad un soggetto che sia stato considerato una minaccia per la sicurezza nazionale, in virtù di un parere non motivato rilasciato da organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale. Spetta infatti unicamente all'autorità accertante procedere, sotto il controllo dei giudici, alla valutazione dell'insieme dei fatti e delle circostanze pertinenti, non potendo essa limitarsi ad attuare una decisione adottata da un'altra autorità. L'autorità accertante sarà poi tenuta a indicare nella propria decisione le ragioni che l'hanno indotta ad adottare quest'ultima.

[Corte di giustizia, sentenza del 22 settembre 2022, cause riunite C-245/21 e C-248/21, *Bundesrepublik Deutschland c. M.A., P.B., L.E.*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento Dublino III – Articoli 27 e 29 – Sospensione del trasferimento verso lo Stato membro competente a causa della pandemia di Covid-19 – Impossibilità di procedere al trasferimento – Conseguenze sul termine di trasferimento

Fatto: Nel 2019, LE, MA e PB presentavano domanda di asilo in Germania. Tuttavia, l'autorità tedesca competente chiedeva alle autorità italiane di riprendere in carico LE e di prendere in carico MA e PB sulla base dei criteri fissati dal Regolamento Dublino III, dal momento che il primo aveva precedentemente presentato una domanda di protezione internazionale in Italia, mentre i secondi erano entrati irregolarmente nel territorio di tale Stato membro, in cui erano stati registrati come richiedenti protezione internazionale. L'autorità tedesca dichiarava quindi irricevibili le domande di asilo degli interessati e disponeva il loro allontanamento verso l'Italia. Tuttavia, l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento veniva sospesa a causa della pandemia da Covid-19 e, con sentenze pronunciate nel giugno e nell'agosto 2020, il Tribunale amministrativo tedesco annullava le decisioni di irricevibilità delle domande di asilo degli interessati, ritenendo che la competenza all'esame delle stesse fosse passata in capo alla Germania alla scadenza del termine di sei mesi, previsto per il trasferimento dall'articolo 29, par. 1, del Regolamento Dublino III. Il giudice del rinvio, investito di un ricorso avverso tali pronunce, ha promosso un rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia, chiedendo se le decisioni di sospendere l'attuazione dei provvedimenti di allontanamento adottati nei confronti degli interessati possano comportare l'interruzione del termine di trasferimento.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che il termine di trasferimento previsto dall'art. 29, par. 1, del Regolamento Dublino III non è interrotto quando le autorità competenti di uno Stato membro adottano una decisione revocabile di sospensione dell'attuazione di una decisione di trasferimento con la motivazione che tale attuazione è materialmente impossibile a causa della pandemia da Covid-19. La Corte ricorda che quando la sospensione dell'attuazione della decisione di trasferimento risulti dall'applicazione dell'art. 27, par. 3, del citato Regolamento – ossia quale conseguenza automatica del ricorso promosso dall'interessato avverso una decisione di trasferimento, ovvero quale effetto di una decisione giurisdizionale in tal senso –, il termine di trasferimento decorre, non già dall'accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, bensì, in via di deroga, dalla decisione definitiva sul ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento. Lo stesso accade quando la sospensione dell'esecuzione del trasferimento in attesa dell'esito del ricorso proposto contro quest'ultima deriva da una decisione adottata dalle autorità competenti, ai sensi dell'art. 27, par. 4, del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza [Khir Amayry](#)). A parere dei giudici di Lussemburgo, interpretare l'art. 29, par. 1, nel senso che tale disposizione autorizzi la sospensione dell'esecuzione del trasferimento per un motivo privo di collegamento diretto con la tutela giurisdizionale della persona interessata rischierebbe di rendere inefficace il termine di trasferimento, di alterare la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri derivante dal Regolamento Dublino III e di prolungare il trattamento delle domande di protezione internazionale. Una tale sospensione può essere disposta, pertanto, solo qualora le circostanze relative all'attuazione del trasferimento implicino che detta persona debba, al fine di garantire la sua tutela giurisdizionale effettiva, essere autorizzata a rimanere nel territorio dello Stato membro che ha adottato detta decisione fino all'adozione di una decisione definitiva su tale ricorso. Al contrario, una decisione revocabile di sospensione dell'esecuzione del trasferimento per il motivo che tale esecuzione è materialmente impossibile non può essere considerata rientrante in tale ambito, né la circostanza che l'impossibilità materiale di procedere all'attuazione di una decisione di trasferimento possa, in forza del diritto nazionale dello Stato membro interessato, comportare l'illegittimità di tale decisione non è idonea a rimettere in discussione tale conclusione.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 15 febbraio 2022, O.M. e D.S. c. Ucraina, ric. n. 18603/12](#)

Categoria: Asilo, Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Espulsione – Ucraina – Zona di transito aeroportuale – Art. 39 regolamento della Corte

Fatto: OM è una giornalista e una nota figura politica perseguitata in Kirghizistan. Nel 2010, a seguito di violente agitazioni popolari, il governo Kirghizo veniva rovesciato. Il nuovo governo intraprendeva una politica di arresti e incriminazioni di massa. Pertanto, OM decideva di recarsi in Ucraina assieme al figlio, DS, per chiedere protezione internazionale. All'arrivo a Kiev, i due venivano condotti dalle guardie di frontiera nella zona di transito dell'aeroporto poiché OM recava con sé documenti di identità falsi e DS non disponeva dei documenti necessari per attraversare il confine ucraino. Le guardie di frontiera sequestravano i loro documenti e rifiutavano di registrare le loro richieste di asilo. Ai ricorrenti veniva quindi offerto di tornare volontariamente in Kazakistan, ovvero di partire per un Paese terzo a scelta sotto la minaccia di essere rimpatriati in Kirghizistan. Dopo aver rifiutato di lasciare l'Ucraina, i due venivano informati che sarebbero stati trasferiti in Georgia. Mentre si trovavano sull'aereo pronti al decollo verso la Georgia, i ricorrenti venivano informati dall'UNHCR che la Corte di Strasburgo aveva emesso una misura cautelare ai sensi dell'articolo 39 del regolamento della Corte, ordinando all'Ucraina di non effettuare l'espulsione. I ricorrenti, tuttavia, impossibilitati a lasciare l'aereo, venivano infine espulsi.

Esito/punto di diritto: La Corte, all'unanimità, dichiara una violazione dell'art. 3 CEDU, le autorità ucraine avendo mancato di considerare il rischio per i ricorrenti di subire trattamenti contrari a tale norma in seguito alla loro espulsione. La Corte non trova alcuna giustificazione per la condotta omissiva delle autorità aeroportuali e di frontiera ucraine, le quali illegittimamente e ingiustificatamente avevano ignorato la richiesta di asilo della ricorrente e del figlio, procedendo all'espulsione verso la Georgia contro la loro volontà. In merito alla doglianza dei ricorrenti circa la privazione della libertà personale subita presso l'aeroporto, la Corte esclude l'applicabilità *ratione materie* dell'art. 5 CEDU ritenendo che durata, modalità, e intensità del trattenimento non fossero idonee ad integrare una forma di detenzione. Infine, la Corte dichiara una violazione dell'art. 34 CEDU stante il mancato e ingiustificato rispetto, da parte delle autorità ucraine, delle misure provvisorie ordinate ex art. 39 del regolamento di procedura della Corte.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 27 settembre 2022, Otite c. Regno Unito, ric. n. 18339/19](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 8 CEDU – Vita familiare – Espulsione – Nigeria – Regno Unito

Fatto: Il ricorrente è un cittadino nigeriano arrivato nel Regno Unito nel 2003. La moglie, parimenti di origine nigeriana, è nata nel Regno Unito, ed è cittadina britannica, così come i loro tre figli. Nel 2004, il ricorrente otteneva un permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito. Nel 2013, la sua domanda di naturalizzazione come cittadino britannico veniva respinta in ragione di alcuni precedenti penali. Nel 2015, questi riceveva l'ordine di lasciare il Regno Unito, decisione contro la quale ricorreva in appello, senza successo. La corte d'appello britannica (Upper Tribunal) riteneva, infatti, che la famiglia del ricorrente potesse tornare in Nigeria con lui, posto che anche sua moglie era di origine nigeriana e che i figli potevano rivendicare la cittadinanza nigeriana. In alternativa, i bambini potevano rimanere nel Regno Unito con la madre, cittadina britannica e loro principale fonte di cura, gli stessi avendo già trascorso diverso tempo senza il padre a causa della sua incarcerazione. Il ricorrente presentava un ricorso alla Corte di Strasburgo invocando la violazione dell'art. 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara, con una maggioranza di 5 voti contro 2, che l'espulsione del ricorrente non integra una violazione dell'art. 8 CEDU. Ritiene fondate e ragionevoli le considerazioni svolte dalla corte britannica. In particolare, quanto al ricorrente, egli aveva commesso crimini in modo continuativo, truffando molte persone, ricavando ingenti quantità di denaro, e mostrando segnali di recidiva. Egli, inoltre, aveva lasciato la Nigeria solo all'età di 31 anni, potendosi quindi presumere che i legami linguistici e socio-

culturali con il Paese di origine fossero ancora intatti anche dopo la sua permanenza nel Regno Unito. Quanto alla famiglia, non risultava evidente che i figli del ricorrente, di 19, 17 e 12 anni di età, avessero assolutamente bisogno del sostegno del padre. La famiglia, che aveva già affrontato la lunga assenza del ricorrente, poiché detenuto in carcere, era ben radicata nella comunità, potendo così contare su una solida rete di supporto in caso di sua espulsione. La Corte, pertanto, conclude nel senso di non riscontrare un legame e un radicamento nel Regno Unito del ricorrente tali da prevalere sull'interesse pubblico alla sua espulsione.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione, Sez. Prima, sentenza del 5 settembre 2022, n. 26149

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: D.Lgs. n. 25/2008 – Articolo 8, comma 3 – COI (Country of Origin Information) – Onere della prova – Credibilità

Fatto: Il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da KF avverso il diniego di protezione internazionale opposto alla sua istanza dalla competente Commissione territoriale. La questione, a seguito del rigetto in appello, veniva portata innanzi alla Corte di Cassazione, la quale ne disponeva la trattazione in pubblica udienza. In particolare, la Corte si interrogava circa il riparto dell'onere probatorio nel caso in cui il ricorrente denunci la violazione da parte del giudice di merito dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. n. 25/2008, per avere rigettato la domanda di asilo senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le proprie conclusioni.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione giudica il ricorso inammissibile. In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenta un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato", di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.Lgs. n. 251/2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito. Invero, tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente. Secondo la Corte, solo quando vengono allegati "situazioni di conflitto armato interno o internazionale", con conseguente "violenza indiscriminata", il giudice è obbligato in ogni caso alla cooperazione istruttoria ufficiosa, perché quelle situazioni attribuiscono al richiedente asilo il diritto alla protezione sussidiaria a prescindere dalla credibilità intrinseca del suo racconto. Viceversa, nel caso di allegazione di minacce "individualizzate", ovvero sia collegate alla vicenda personale narrata dal richiedente, la non credibilità intrinseca di tale vicenda rende superfluo l'accertamento della situazione generale del Paese d'origine, che poi non potrebbe comunque essere posta a concreto fondamento di una domanda basata anche sulla allegazione di fatti specifici e personali. Di conseguenza, anche l'omissione o la conduzione non conforme a criteri di legge di tale accertamento sulla situazione generale del Paese d'origine diventa irrilevante, una volta che sia stata motivata la non credibilità intrinseca del racconto del ricorrente e che non sia stata allegata una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata.